

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLIII**

n. 8

R E L A Z I O N E

DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

(Secondo semestre 2021)

(Articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215)

Presentata dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

(RUSTICHELLI)

Trasmessa alla Presidenza il 24 febbraio 2022

PAGINA BIANCA



PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

COMPONENTE
Michele Ainis

CAPO DI GABINETTO
Maria Tuccillo



PAGINA BIANCA

XXXIII Relazione al Parlamento

PAGINA BIANCA



Sommario

Premessa

Capitolo 01

I titolari di cariche di Governo

Capitolo 02

Attività svolte in materia di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 215/2004

Capitolo 03

Attività svolte in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 215/2004

Capitolo 04

Attività svolte in materia di incompatibilità post-carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004

Capitolo 05

Attività di natura consultiva

Capitolo 06

Segnalazioni pervenute

Capitolo 07

Conclusioni

PAGINA BIANCA



Premessa

La presente Relazione, sottoposta al Parlamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*, descrive l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel secondo semestre 2021, ai sensi della normativa di cui alla stessa legge n. 215/2004.

La Relazione si apre con un quadro riassuntivo delle cariche di governo ex articolo 1, comma 2, legge n. 215/2004, in essere alla data del 31 dicembre 2021, integrato con indicazioni sulle variazioni intervenute nel corso del semestre.

Il documento illustra, di seguito, le principali attività svolte dall'Autorità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo attribuitele dalla legge n. 215/2004, con specifico riferimento ai controlli effettuati in materia di incompatibilità in corso di carica e successivamente alla cessazione della stessa, nonché in materia di conflitto di interessi ex articolo 3, legge n. 215/2004. Nella Relazione, inoltre, sono sintetizzate le attività di natura consultiva svolte e sono contenuti alcuni cenni sulla ordinaria attività di valutazione delle segnalazioni pervenute aventi ad oggetto asserite situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interessi.

PAGINA BIANCA

01 - I titolari di cariche di Governo

PAGINA BIANCA



L'Esecutivo attualmente in carica è entrato nel pieno delle proprie funzioni nel corso del primo semestre 2021¹. Durante il secondo semestre è intervenuta una sola modifica nella compagine governativa, per effetto delle dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze rese dall'On. Claudio Durigon, cui ha fatto seguito l'attribuzione della stessa carica al Prof. Federico Freni. L'articolo 1, comma 2 della legge n. 215/2004, come noto, include nella categoria dei titolari di cariche di governo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato, anche i Commissari straordinari del Governo nominati ai sensi dell'articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400. Al 31 dicembre 2021, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 11, legge n. 400/1988 sono i seguenti: Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse,

Dott.ssa Silvana Riccio; Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro; Commissario straordinario del Governo per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene, Dott.ssa Silvia Costa; Commissario straordinario del Governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, Dott.ssa Cosima Di Stani. In ragione di quanto sopra, il quadro complessivo dei titolari di cariche di governo rilevanti ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215 è pertanto, alla data di chiusura della presente Relazione, quello sintetizzato nella seguente tabella:

GOVERNO DRAGHI AL 31/12/2021

Titolari di cariche di governo	69
<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	1
<i>Ministri</i>	23
<i>Vice Ministri</i>	6
<i>Sottosegretari di Stato</i>	35
<i>Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11, legge n. 400/1988</i>	4

1. Per indicazioni più puntuali sulle date di assunzione della carica da parte di Ministri e Sottosegretari di Stato, si veda la XXXII Relazione al Parlamento, giugno 2021, pag. 6.

PAGINA BIANCA

02 - Attività svolte in materia
di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 215/2004

PAGINA BIANCA



A seguito della nomina a Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze², il Prof. Federico Freni ha reso all'Autorità la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, legge n. 215/2004, relativa alle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1 sussistenti alla data di assunzione della carica di governo. Sulla base di quanto dichiarato dall'interessato, nonché in esito alle verifiche condotte d'ufficio, è risultato che tutte le posizioni incompatibili con la carica di governo sono state rimosse o neutralizzate nell'imminenza dell'assunzione della carica di governo, in conformità con la disciplina contenuta nella legge n. 215/2004 e in linea con la prassi applicativa seguita dall'Autorità. Più nel dettaglio, il Sottosegretario ha tra l'altro rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente e presidente del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali. Nei suoi confronti, inoltre, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione forense per carica istituzionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*. Il Prof. Freni, infine, è stato collocato in aspettativa dal ruolo di Professore straordinario dell'Università Telematica Pegaso. Nel semestre di riferimento si è inoltre perfezionata l'assunzione, da parte del Prefetto di Messina Dott.ssa Cosima Di Stani, della carica prevista dalla norma di cui all'art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*. La norma richiamata stabilisce che «*al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo*

smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti» il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Stante il riferimento all'articolo 11, legge n. 400/1988, contenuto nella norma istitutiva della carica, quest'ultima rientra nell'ambito di applicazione della legge sul conflitto di interessi. Peraltro, atteso che tale carica è attribuita *ex lege* al Prefetto di Messina, l'Autorità ha ritenuto che il legislatore abbia inteso derogare, sul punto, a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), legge n. 215/2004, ai sensi della quale al titolare di carica di governo è precluso esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico. In ragione di quanto sopra, considerati altresì i contenuti della dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge n. 215/2004 e gli esiti delle verifiche svolte d'ufficio, l'Autorità ha ritenuto di escludere la sussistenza di situazioni di incompatibilità rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge n. 215/2004. Nel secondo semestre 2021 l'Autorità ha infine valutato la posizione del Prof. Mauro Miccio, chiamato a ricoprire la carica di Commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il Comitato di indirizzo della Zona Economica Speciale nella Regione Abruzzo. Atteso che la nomina di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, non è stata disposta *ex* articolo 11, legge n. 400/1988³, il Collegio ha deliberato l'archiviazione del fascicolo per

2. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2021, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 236 del 2 ottobre 2021. La cerimonia del giuramento si è svolta in data 28 settembre 2021.

3. L'articolo 4 del d.l. n. 91/2017 è stato modificato dall'articolo 57, comma 1, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*». Tale disposizione ha, tra l'altro, soppresso l'inciso finale dell'articolo 4, comma 6, ove era previsto che i Commissari straordinari del Governo in esame fossero nominati «*ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*».

XXXIII Relazione al Parlamento

inapplicabilità della legge n. 215/2004.

Oltre alle normali verifiche svolte al momento dell'insediamento, l'Autorità ha altresì condotto le ordinarie attività di vigilanza in punto di perdurante ottemperanza ai divieti di cui all'articolo 2, comma 1, da parte dei titolari di cariche di governo durante lo svolgimento dei rispettivi mandati. Tali controlli, svolti

mediante periodiche interrogazioni di banche dati pubbliche e private, nonché tenendo conto delle notizie riportate da fonti giornalistiche in ordine a presunte violazioni, non hanno rivelato elementi di possibile criticità, né hanno evidenziato l'opportunità di condurre più specifici accertamenti ed indagini.

03 - Attività svolte in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 215/2004

PAGINA BIANCA



L'articolo 3, legge n. 215/2004 delinea due diverse fattispecie di conflitto di interessi: la prima sussiste allorché il titolare di carica di governo *«partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1»*, mentre la seconda ricorre *«quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico»*.

La non integrazione della prima delle due fattispecie è conseguenza diretta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità. Quanto, invece, agli accertamenti relativi alla seconda ipotesi normativa, essi presuppongono, da un lato, il costante e approfondito monitoraggio sulle attività dei titolari di carica di governo e, dall'altro lato, la piena e costantemente aggiornata conoscenza della situazione patrimoniale sia degli stessi titolari di carica, che dei relativi congiunti, secondo quanto previsto dalla legge.

Tale conoscenza dovrebbe essere garantita, *in primis*, dalle dichiarazioni che, secondo l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, il titolare e i congiunti sono tenuti a rilasciare entro il termine di novanta giorni dall'assunzione della carica, nonché entro venti giorni dalle eventuali variazioni.

A tale proposito sembrano opportune due precisazioni, anche in relazione al diverso regime della *disclosure* in punto di situazioni patrimoniali contenuto in altre disposizioni applicabili a titolari di cariche pubbliche. Sotto il profilo dell'oggetto delle dichiarazioni, è utile ricordare che la legge n. 215/2004 non richiede agli

interessati di fornire informazioni sulla natura e sul valore del complesso dei diversi beni costituenti il proprio patrimonio né, tanto meno, informazioni di carattere reddituale. Essendo le dichiarazioni di cui trattasi funzionali all'esercizio dei compiti di vigilanza ex articolo 3 della legge, gli elementi patrimoniali di cui è richiesta la conoscenza sono quelli dai quali più direttamente potrebbe, in astratto, essere influenzata l'azione del titolare della carica di governo: in tale ottica è richiesto, in particolare, di comunicare la titolarità di imprese o di partecipazioni in imprese, estendendosi l'obbligo di dichiarazione, al fine di delineare un quadro quanto più completo degli interessi direttamente o indirettamente facenti capo al titolare di carica, a talune forme di investimento specificamente indicate nel formulario a tal fine predisposto dall'Autorità.

La seconda precisazione riguarda la circostanza che la legge n. 215/2004 configura le dichiarazioni di cui trattasi come oggetto di obbligo giuridico, sia in capo al titolare della carica, che in capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado. La circostanza che l'omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione risulti sanzionata solo con riferimento al titolare di carica e non ai congiunti⁴, non vale evidentemente ad escludere, per questi ultimi, l'obbligatorietà della dichiarazione. Alla luce di tali considerazioni, appare opportuno evidenziare come il secondo semestre 2021 non abbia fatto registrare alcuna variazione rispetto al complesso di dichiarazioni sulle attività patrimoniali dei titolari di cariche di governo pervenute, la cui situazione rimane sostanzialmente inalterata, come evidenziato nella seguente tabella:

4. Sul punto si veda la XXXII Relazione semestrale al Parlamento, giugno 2021, pag. 19.

XXXIII Relazione al Parlamento

DICHIARAZIONI SULLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI	IN VALORE ASSOLUTO	IN PERCENTUALE
Totale dichiarazioni dovute	333	
Titolari di carica – Dichiarazioni dovute	65	
Dichiarazioni pervenute	65	100%
Dichiarazioni mancanti	-	
Familiari – Dichiarazioni dovute	268	
Dichiarazioni pervenute	133	50%
Dichiarazioni mancanti	135	50%

04 - Attività svolte in materia di
incompatibilità post-carica ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge
n. 215/2004

PAGINA BIANCA



L'articolo 2, comma 4, seconda parte, legge n. 215/2004, estende ai dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo le incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 *“nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”*. Nel secondo semestre 2021 l'Autorità ha svolto le proprie funzioni di controllo in materia di incompatibilità post-carica, sia nei confronti dei componenti del Governo Conte II non entrati a far parte dell'esecutivo Draghi, per i quali il periodo di dodici mesi terminerà il 14 febbraio 2022⁵, sia nei confronti dei Commissari straordinari del Governo nominati ex articolo 11, legge n. 400/1988, cessati da meno di un anno. Al 31 dicembre 2021 lo svolgimento di tali verifiche non

ha evidenziato criticità.

La diffusa *compliance* alla disposizione sulle incompatibilità post-carica è verosimilmente imputabile anche alla costante disponibilità dell'AGCM a rispondere ai quesiti rivolti dai diretti interessati in ordine alla possibilità di intraprendere determinate attività professionali o di assumere specifiche cariche o uffici pubblici o privati. L'Autorità, infatti, provvede a rispondere tempestivamente a tali richieste, con pareri motivati i quali, ai sensi dell'articolo 23 della Delibera n. 13779 del 16 novembre 2004, recante *Regolamento sul conflitto di interessi* (come da ultimo modificata con Delibera n. 26042 del 18 maggio 2016), fatte salve eventuali esigenze motivate di riservatezza, vengono pubblicati sul Bollettino dell'Autorità.

5. Sulle differenze intercorrenti tra il regime delle incompatibilità post-carica e quello delle incompatibilità in pendenza della carica di governo – applicabile agli ex Ministri e Sottosegretari di Stato confermati nel nuovo esecutivo – si veda la XXXII Relazione al Parlamento, giugno 2021, pag. 21.

PAGINA BIANCA

05 - Attività di natura consultiva

PAGINA BIANCA



In data 8 luglio 2021 il Sen. Salvatore Margiotta, già Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti nel Governo Conte II, ha fatto pervenire una comunicazione con la quale rappresentava la possibile assunzione dell'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere di cui alla gara di appalto CUP G11E17000070005 – CIG 80750237C7, indetta in data 23 ottobre 2019 dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. A tale proposito, il Sen. Margiotta chiedeva all'Autorità di sapere se tale incarico fosse o meno suscettibile di integrare una violazione della disciplina in materia di incompatibilità post-carica contenuta nella legge sul conflitto di interessi. Il Sen. Salvatore Margiotta, che è ingegnere idraulico e professore associato presso la Scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari ed ambientali dell'Università degli studi della Basilicata, ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti fino al 13 febbraio 2021. Con D.M. 5 agosto 2020, al Sottosegretario Margiotta sono state delegate le funzioni relative alle seguenti materie: **A)** nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici di cui all'art. 5, D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, le attività di competenza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, di cui al comma 7 del citato art. 5, nonché le attività di competenza della Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici di cui al comma 6 del citato art. 5; **B)** le attività correlate alla partecipazione al CIPE da parte del Ministero per le infrastrutture e i trasporti; **C)** i rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi, con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti

e parti sociali, nonché relazioni internazionali.

Ai fini della valutazione della fattispecie sottopostale, l'Autorità ha considerato, in primo luogo, la circostanza che l'incarico ipotizzato dal Sen. Margiotta inerisce alla realizzazione di lavori di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza che, in quanto tali, esulano dall'ambito delle attribuzioni del Ministero presso il quale lo stesso Sen. Margiotta ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato. Le materie attinenti alla bonifica rientrano, infatti, tra le competenze trasferite alle regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) non ha poteri di vigilanza né di altro genere sui Consorzi di bonifica.

Si è poi osservato che, in virtù delle deleghe di cui al citato D.M. 5 agosto 2020 (attinenti essenzialmente alla materia delle grandi dighe e delle opere di rilievo strategico nazionale), il Sen. Margiotta non è stato chiamato a trattare temi concernenti i settori nei quali risultano operare prevalentemente le imprese aggiudicatrici della gara indetta dal Consorzio di bonifica di Piacenza cui inerisce l'incarico professionale in considerazione, né si sono riscontrate evidenze dalle quali risulti che l'istante, in ragione della carica di governo, sia stato investito di poteri autoritativi, amministrativi, o di regolazione negli stessi settori. Sulla base di tali premesse il Collegio, in data 27 luglio 2021, ha deliberato un parere con il quale si è escluso che l'assunzione dell'incarico di cui trattasi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di Sottosegretario di Stato rivestita dal Sen. Salvatore Margiotta nell'esecutivo Conte II, possa integrare una violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004 in materia di incompatibilità post-carica.

PAGINA BIANCA

06 - Segnalazioni pervenute

PAGINA BIANCA



Anche nel secondo semestre 2021, come di consueto, all'Autorità sono state sottoposte alcune segnalazioni, provenienti sia da soggetti privati che da esponenti di istituzioni, aventi ad oggetto situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Atteso che tali segnalazioni sono state tutte archiviate per inapplicabilità della legge, sembra utile sottolineare, in questa sede, che l'Autorità, in ragione dei poteri di cui è investita dalla legge n. 215/2004, è competente ad accertare e sanzionare le sole fattispecie di incompatibilità e di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, così come individuati dall'articolo 1, comma 2. Non ha invece alcun potere di intervento allorché la condotta censurata sia riferibile a soggetti diversi, quantunque titolari di carica pubblica.

La precisazione è riferibile alle non poche segnalazioni con le quali vengono sottoposte all'Autorità condotte ritenute affette da asseriti conflitti di interessi di vario genere ma non riconducibili alle previsioni della legge n. 215/2004 per carenza del citato elemento soggettivo, così come alle numerose segnalazioni formulate dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza (RPCT) di vari enti, sulla base dell'articolo 15, comma 2, d. lgs. n. 39/2013.

Quanto alle segnalazioni del secondo gruppo, in particolare, vale osservare che la norma da ultimo richiamata prescrive che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico segnali «*i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto*», oltre che all'ANAC e alla Corte dei Conti, anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma specifica che ciò deve avvenire «*ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215*».

La norma, in altri termini, non sembra far carico ai RPCT di comunicare indiscriminatamente all'AGCM ogni possibile violazione del d. lgs. n. 39/2013, ma solo quelle in cui sussistano astrattamente i presupposti per l'applicazione anche della legge n. 215/2004, vale a dire solo quelle in cui la condotta sia imputabile ad un soggetto investito di una carica di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge n. 215/2004.

PAGINA BIANCA

07 - Conclusioni

PAGINA BIANCA



Il secondo semestre 2021 si conclude con un bilancio sostanzialmente positivo per quanto concerne l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità dalla legge n. 215/2004.

In particolare, la sistematica ed approfondita disamina dell'azione di governo e, più in generale, delle condotte poste in essere dai soggetti investiti di una delle cariche di cui all'articolo 1, comma 2, legge n. 215/2004, non ha evidenziato elementi, neppure indiziari, tali da indurre a ritenere possibili violazioni delle norme dettate in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. L'Autorità, pertanto, non ha ravvisato i presupposti per l'avvio di procedimenti istruttori, né ha ritenuto di dover adottare iniziative formali volte alla raccolta di informazioni e/o all'approfondimento di singole fattispecie. Permane, tuttavia, la criticità costituita dall'elevata percentuale di dichiarazioni patrimoniali di congiunti dei titolari di cariche di governo non pervenute, già segnalata nella precedente Relazione al Parlamento e non modificatasi nel corso del secondo semestre 2021. Tale situazione, come più volte sottolineato

dall'Autorità, non è di impedimento all'esercizio dei poteri di vigilanza in materia di conflitto di interessi, atteso che le informazioni non spontaneamente fornite dagli interessati possono essere in gran parte reperite attraverso l'interrogazione di banche dati pubbliche e private, ma comporta indubbiamente una non trascurabile perdita di efficienza e di efficacia delle attività di controllo, atteso che, per ciascuno dei soggetti non adempienti, l'Autorità deve attivarsi per ottenere le informazioni di cui trattasi, con evidenti aggravii di attività e non trascurabili rischi di incompletezza e/o intempestività dei risultati così raccolti.

Non si può quindi qui esimersi dal reiterare l'invito già a suo tempo rivolto al legislatore, a voler valutare la possibilità di introdurre, nel corpo della legge attuale ovvero, auspicabilmente, nel quadro di una complessiva riforma della disciplina sul conflitto di interessi, incentivi opportunamente mirati e calibrati, tali da indurre anche i congiunti dei titolari di carica ad ottemperare a quello che si configura come un obbligo giuridico a tutti gli effetti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



181530176940